




CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

7 e 8 gennaio 2026

Relatore: Ing. Nicoletta Fasanino
n.fasanino@gmail.com

Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico



Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SU ESISTENTE



NUOVE COSTRUZIONI

REALIZZAZIONE E/O MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI



DEFINIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO



Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

Formazione continua e permanente.

Aniello Santolo – Coordinatore Commissione Forense Ordine Ingegneri Salerno

Il procedimento tecnico-amministrativo di un'opera pubblica: dalla programmazione all'appalto. Ruoli e Funzioni: Amministrazione/Stazione Appaltante, RUP, Progettista, Validatore.

Renato Nappi – Vice Presidente Ordine Ingegneri Salerno

Vincenzo Frajese D'Amato – Commissione Monitoraggio Bandi Ordine Ingegneri Salerno

Il procedimento tecnico-amministrativo di un'opera pubblica: dalla consegna dei lavori al collaudo. Ruoli e funzioni: Ufficio di Direzione dei Lavori, Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo, Verifica tecnico funzionale.

Ivana Marino - Consigliere Ordine Ingegneri Salerno¹



Edilizia e Urbanistica: Titoli abilitativi e Regime autorizzatorio

Carla Eboli – Commissione Urbanistica Ordine Ingegneri Salerno


Normativa Tecnica per le Costruzioni e Procedure autorizzative per gli interventi strutturali

Enrico Erra - Consigliere Ordine Ingegneri Salerno




Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

Es. PAESAGGISTICO



Es. IDROGEOLOGICO



Es. FASCE DI RISPETTO



1. STRADE ED AUTOSTRADE



2. CORSI D'ACQUA



3. METANODOTTI E OLEODOTTI



Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

Edilizia e Urbanistica: Titoli abilitativi e Regime autorizzatorio

Carla Eboli – Commissione Urbanistica Ordine Ingegneri Salerno

Insegnamenti del corso di laurea in materia di
Urbanistica e Pianificazione Territoriale



Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico



Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

Procedimento Edilizio Urbanistico



D.P.R. n. 380 del 2001 smi
Piano Urbanistico e NTA

Procedimento per gli interventi strutturali



NTC 2018

Procedimenti di “Svincolo” e/o nulla osta



D.Lgs.152/06 smi, 42/2004 smi,
ecc

Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

Procedimento Edilizio Urbanistico



D.P.R. n. 380 del 2001 smi
Piano Urbanistico e NTA

Procedimento per gli interventi strutturali



NTC 2018

Procedimenti di “Svincolo” e/o nulla osta



D.Lgs.152/06 smi, 42/2004 smi,
ecc



Autorizzazioni Ambientali per lo svolgimento di attività

Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

12) Interventi strutturali e/o in zona sismica (*)

che l'intervento

- 12.1 non prevede la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica
- 12.2 prevede la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto
 - 12.2.1 si allega la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001

e che l'intervento

- 12.3 non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale
- 12.4 costituisce una **variante riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot _____ in data _____
- 12.5 prevede opere in zona sismica da denunciare ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e
 - 12.5.1 si allega la documentazione relativa alla **denuncia dei lavori in zona sismica**
- 12.6 prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n.380/2001 o della corrispondente normativa regionale
 - 12.6.1 si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica**

Estratto modello SCIA (unificato e standardizzato)

Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE

(ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

13) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica⁴

che l'intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

13.1 non ricade in zona sottoposta a tutela

13.2 ricade in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017, allegato A e art. 4

13.3 ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e ↗

13.3.1 è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 31/2017

13.3.1.1 si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata

13.3.2 è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto

13.3.2.1 si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

Estratto modello SCIA (unificato e standardizzato)

Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

14) Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturale

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,

14.1 non è sottoposto a tutela

14.2 è sottoposto a tutela

14.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta

15) Bene in area protetta (*)

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

15.1 non ricade in area tutelata

15.2 ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici

15.3 è sottoposto alle relative disposizioni

15.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta

TUTELA ECOLOGICA

16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico (*)

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

16.1 non è sottoposta a tutela

16.2 è sottoposta a tutela e l'intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923

16.3 è sottoposta a tutela ed idrogeologico ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923

16.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione

Estratto modello SCIA (unificato e standardizzato)

Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

17) Bene sottoposto a vincolo idraulico (*)

che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento

- 17.1 non è sottoposta a tutela
- 17.2 è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904
- 17.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione

18) Zona di conservazione "Natura 2000" (*)

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. n. 120/2000) l' intervento

- 18.1 non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)
- 18.2 è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)
- 18.2.1 si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto

19) Fascia di rispetto cimiteriale (*)

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)

- 19.1 l'intervento non ricade nella fascia di rispetto
- 19.2 l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito
- 19.3 l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito
- 19.3.1 si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga

Estratto modello SCIA (unificato e standardizzato)

Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

20) Area a rischio di incidente rilevante (*)

che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 105/2015 e d.m. 9 maggio 2001):

- 20.1 nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante
- 20.2 nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale
 - 20.2.1 l'intervento non ricade nell'area di danno
 - 20.2.2 l'intervento ricade in area di danno
 - 20.2.3.1 si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
- 20.3 nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata nella pianificazione comunale
 - 20.3.1 si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

21) Altri vincoli di tutela ecologica (*)

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

- 21.1 fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)
- 21.2 Altro (specificare) _____

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

- 21.2.1 si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
- 21.2.2 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

VINCOLI			
<input type="checkbox"/>	- Relazione paesaggistica semplificata e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica semplificata - Relazione paesaggistica e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica	13)	- Se l'intervento è assoggettato ad autorizzazione paesaggistica di lieve entità (d.P.R. n. 31/2017) - Se l'intervento è soggetto al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza	14)	Se l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta	15)	Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi ai sensi della l. n. 394/1991
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico	16)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico	17)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria all'approvazione del progetto (VINCA)	18)	Se l'intervento è soggetto a valutazione d'incidenza nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale	19)	Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante	20)	Se l'intervento ricade in area a rischio d'incidente rilevante
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto)	21)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto)	22)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)
<input type="checkbox"/>	Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc... connessa alla richiesta di rilascio di autorizzazioni	-	Ove prevista

Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

	<p>Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto)</p>	22)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)
--	---	-----	---

... basterà la verifica documentale?



Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

SOPRALLUOGO



SOPRALLUOGO



SOPRALLUOGO CON ENTE GESTORE



enel
800900860

INDAGINI NON DISTRUTTIVE



GEOELETTRICA

SAGGI



GEORADAR

SAGGI



Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

 Aiuto

 IT 

 Accedi



Informati prima di progettare

Verifica la presenza di metanodotti ad alta pressione Snam per i tuoi progetti, in un click.

[Login](#)

Scopri come funziona



IN EVIDENZA

Cecilia Sala, le telefonate choc a madre, padre e compagno: «Dormo per terra al freddo, mi hanno tolto anche gli occhiali»



Metanodotto esploso a Gallio durante la posa di cavi elettrici e morte dell'ex medico del paese, Luigi Rossato: gli indagati ora sono nove



di Barbara Todesco



Altri quattro nomi nel registro della procura: sono i dipendenti dell'azienda che stava eseguendo scavi in zona. Il pm chiede una perizia tecnica



Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

Formazione continua e permanente.

Aniello Santolo – Coordinatore Commissione Forense Ordine Ingegneri Salerno

Il procedimento tecnico-amministrativo di un'opera pubblica: dalla programmazione all'appalto. Ruoli e Funzioni: Amministrazione/Stazione Appaltante, RUP, Progettista, Validatore.

Renato Nappi – Vice Presidente Ordine Ingegneri Salerno

Vincenzo Frajese D'Amato – Commissione Monitoraggio Bandi Ordine Ingegneri Salerno



CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI

Il procedimento tecnico-amministrativo di un'opera pubblica: dalla consegna dei lavori al collaudo. Ruoli e funzioni: Ufficio di Direzione dei Lavori, Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo, Verifica tecnico funzionale.

Ivana Marino - Consigliere Ordine Ingegneri Salerno¹

Edilizia e Urbanistica: Titoli abilitativi e Regime autorizzatorio

Carla Eboli – Commissione Urbanistica Ordine Ingegneri Salerno

Normativa Tecnica per le Costruzioni e Procedure autorizzative per gli interventi strutturali

Enrico Erra - Consigliere Ordine Ingegneri Salerno

Aggiornamento alla data del 14/06/2023




Es. INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SU ESISTENTE



Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico



Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico



Procedure di valutazione ambientale: Approccio Metodologico e Regime Vincolistico

Formazione continua e permanente.

Aniello Santolo – Coordinatore Commissione Forense Ordine Ingegneri Salerno

Il procedimento tecnico-amministrativo di un'opera pubblica: dalla programmazione all'appalto. Ruoli e Funzioni: Amministrazione/Stazione Appaltante, RUP, Progettista, Validatore.

Renato Nappi – Vice Presidente Ordine Ingegneri Salerno

Vincenzo Frajese D'Amato – Commissione Monitoraggio Bandi Ordine Ingegneri Salerno

Il procedimento tecnico-amministrativo di un'opera pubblica: dalla consegna dei lavori al collaudo. Ruoli e funzioni: Ufficio di Direzione dei Lavori, Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo, Verifica tecnico funzionale.

Ivana Marino - Consigliere Ordine Ingegneri Salerno¹



CODICE DEONTOLOGICO DEGLI
INGEGNERI ITALIANI

Edilizia e Urbanistica: Titoli abilitativi e Regime autorizzatorio

Carla Eboli – Commissione Urbanistica Ordine Ingegneri Salerno

Normativa Tecnica per le Costruzioni e Procedure autorizzative per gli interventi strutturali

Enrico Erra - Consigliere Ordine Ingegneri Salerno

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: La sicurezza sui luoghi di lavoro e per la sicurezza sui cantieri temporanei e mobili. Ruoli e funzioni: Coordinamento Sicurezza (CSP/CSE) e Responsabilità del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP)

Cosma Baio - Consigliere Ordine Ingegneri Salerno



Aggiornamento alla data del 14/06/2023





Le autorizzazioni ambientali: quali?

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

- Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un'area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che, oltre al titolo edilizio previsto per la tipologia di intervento, richieda l'autorizzazione paesaggistica.
- L'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la regione ovvero un ente pubblico da essa delegato (Comune, Ente Parco, Provincia). La necessità dell'autorizzazione viene verificata caso per caso, anche con riferimento alla tipologia dell'intervento.
- Dal 2010 alcuni interventi, definiti "di lieve entità", sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
- *(art. 146 e 149 D.Lgs. 42/2004)*

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Identificazione del vincolo

Secondo l'art. 142 (del decreto legislativo sopra citato) le aree tutelate per legge sono:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (articoli 3 e 4 del d.lgs 34/2018);
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal dpr 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.


AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Identificazione del vincolo


COME VERIFICARE I VINCOLI?

- Consultare gli strumenti urbanistici del Comune in cui si trova l'area di interesse: questi documenti includono il Piano Urbanistico Comunale (PUC), il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e altre regolamentazioni locali. Gli strumenti urbanistici identificano le zone soggette a vincolo paesaggistico e forniscono dettagli sulle restrizioni e le norme specifiche per ciascuna area;
- Contattare la Soprintendenza competente per la regione in cui si trova l'area: è l'ente responsabile della tutela del paesaggio e sarà in grado di fornire informazioni precise sui vincoli in vigore. Potete richiedere un incontro o inviare una richiesta scritta contenente i dettagli del vostro progetto;
- Ricerca online: alcuni comuni e regioni mettono a disposizione del pubblico banche dati o mappe interattive che consentono di verificare i vincoli in modo autonomo. Questi strumenti possono fornire una panoramica generale, ma è comunque consigliabile confermare i dati con la Soprintendenza ed i Piani Regionali.


Identificazione del vincolo



Identificazione del vincolo



Identificazione del vincolo



Verifica della compatibilità dell'intervento e delle norme di tutela

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. SPECIALE DEL 27 MAGGIO 2004


25



REGIONE CAMPANIA

**PARCO REGIONALE
"FIUME SARNO"**

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)
(Legge Regionale 20 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

BELCA Firenze

3. ZONIZZAZIONE

3.1.0 - Zona "A" - Area di tutela integrale.

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

Nella zona "A" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al precedente punto 2).

E' vietata:

- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua;
- la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, o mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

In tale area sono consentite e vengono favorite, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

E' consentito il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, è consentito esclusivamente il taglio dei boschi cedui con l'obbligo, per l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Parco.

Sono consentiti gli interventi di ingegneria naturalistica volti alla salvaguardia ed alla manutenzione del territorio.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Identificazione del procedimento autorizzativo

Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione non è richiesta nei seguenti casi (art. 149):

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- taglio culturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Identificazione del procedimento autorizzativo

Autorizzazione paesaggistica semplificata:

Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», **gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 del DPR 139 del 2010.**

- Il richiedente presenta all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione l'apposita istanza, costituita dalla relazione paesaggistica semplificata. Tale relazione deve essere redatta da un tecnico abilitato secondo le indicazioni da pag. 10 a pag. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
- Nella relazione il tecnico attesta anche la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Se l'autorità che rilascia l'autorizzazione non coincide con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, è necessario ottenere dal comune l'attestazione di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a SCIA, delle asseverazioni previste dal Testo Unico Edilizia, DPR 380/01.
- Dove possibile, la presentazione della domanda e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata per via telematica. Se per l'intervento da autorizzare si fa riferimento allo sportello unico per le autorità produttive, si potrà presentare la domanda a quest'ultimo.
- L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione procede all'esame della richiesta e della relazione paesaggistica. Se la valutazione è negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente. Se la valutazione è positiva, l'amministrazione procede entro 30 giorni all'invio della documentazione alla Soprintendenza.
- Il Soprintendente, una volta ricevuta la documentazione, si esprime in merito alla richiesta con parere vincolante, e lo comunica all'amministrazione entro i 25 giorni successivi alla ricezione degli atti. Se il parere è negativo, la Soprintendenza ne dà immediata comunicazione all'interessato.
- Se il parere è positivo, il Soprintendente ne dà notizia all'amministrazione, che comunica entro 5 giorni al soggetto interessato l'esito della richiesta. Se ne ha competenza, l'amministrazione rilascia contestualmente anche il titolo edilizio.
- L'autorizzazione è immediatamente efficace, e ha validità di 5 anni. Trascorso questo termine, è necessario ottenere una nuova autorizzazione.
- Nei casi di inerzia di una o più amministrazioni partecipi al procedimento, la legge prevede misure sostitutive (art. 4 del DPR 139/10).

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Identificazione del procedimento autorizzativo

Autorizzazione paesaggistica “ordinaria”:

- Il richiedente presenta al soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
- L'amministrazione competente esamina l'istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all'intervento per il quale si richiede l'autorizzazione, verificandone la completezza e, se necessario, richiedendo le opportune integrazioni e svolgendo gli accertamenti del caso; la medesima amministrazione provvede entro 40 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.
- Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo all'amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti.
- In caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
- Entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'amministrazione competente provvede in conformità.
- L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace, e tale rimane per un periodo di 5 anni; trascorso questo termine è necessario ottenere una nuova autorizzazione. Il diniego all'autorizzazione è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini previsti dalla legge.
- Nei casi di inerzia di una o più amministrazioni partecipi del procedimento la legge prevede misure sostitutive (art. 146, commi 9 e 10).

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Identificazione del procedimento autorizzativo

Deroga per opere pubbliche regionali e locali o di pubblica utilità

- Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal titolo VI delle norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.
- Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.
- Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice.



AREA PROTETTA L. 394/91

AREA PROTETTA L. 381/91

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette (pdf, 2.719 MB), nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

- **Parchi Nazionali**

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

- **Parchi naturali regionali e interregionali**

I Parchi naturali regionali e interregionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

- **Riserve naturali**

Le Riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

- **Zone umide di interesse internazionale**


Le Zone umide di interesse internazionale sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.

- **Altre aree naturali protette**

Le Altre aree naturali protette sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.



- **Arearie di reperimento terrestri e marine**

Le Aree di reperimento terrestri e marine indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.



AREA PROTETTA L. 381/91

	SUPERFICI TOTALI		
	A TERRA	A MARE	A COSTA
	ha	ha	km
PARCHI NAZIONALI	1.465.681	71.812	
AREE MARINE PROTETTE		222.423	652
RISERVE NATURALI STATALI	122.776		
ALTRÉ AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI		2.557.477	6
PARCHI NATURALI REGIONALI	1.294.656		
RISERVE NATURALI REGIONALI	230.240	1.284	
ALTRÉ AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI	50.238	18	0




AREA PROTETTA L. 381/91

	SUPERFICI TOTALI		
	A TERRA	A MARE	A COSTA
	ha	ha	km
PARCHI NAZIONALI	1.465.683	71.812	
AREE MARINE PROTETTE		222.423	652
RISERVE NATURALI STATALI	122.776		
ALTRE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI		2.557.477	6
PARCHI NATURALI REGIONALI	1.294.650		
RISERVE NATURALI REGIONALI	230.240	1.284	
ALTRE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI	50.238	18	0



Circa il 10% del territorio italiano




Identificazione del vincolo

AREA PROTETTA L. 381/91

Con riferimento alle forme di protezione che discendono da normative comunitarie o da designazioni internazionali:

- **2.286** Siti di Importanza Comunitaria (SIC) con una superficie di 4.521.100 ha;
- **594** Zone di Protezione Speciale (ZPS) con una superficie di 4.382.700 ha, sovrapposti tra loro e ampiamente sovrapposti alle aree protette (*The Natura 2000 Barometer*, EU DG ENV B2, December 2008);
- **8** Riserve della Biosfera (UNESCO): Miramare, Circeo, Collemeluccio-Montedimezzo, Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro, Cilento e Vallo di Diano, Valle del Ticino, Arcipelago Toscano e Selva Pisana);
- **44** Siti del Patrimonio Mondiale (UNESCO), tutti designati nella categoria *cultural site* tranne due designati come *natural site* (Isole Eolie, 2000 e Dolomiti Bellunesi, 2009);
- **51** Siti Ramsar (60.052 ha);
- **63** Riserve Biogenetiche;
- **6** Aree specialmente protette di importanza mediterranea.



Verifica della compatibilità dell'intervento e delle norme di tutela

MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DEI SIC E DELLE ZPS DELL'EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTAZIONI COGENTI IN TUTTI I SITI DELLA RETE NATURA 2000

Documento integrale: Delibera Num. 1147 del 16/07/2018

Attività venatoria e gestione faunistica

E' vietato esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Allodola (Alauda arvensis), Combattente (Philomacus pugnax), Moretta (Aythya fuligula) e Pernice Bianca (Lagopus mutus).

E' vietato catturare o uccidere, in data antecedente al 1 ottobre, esemplari appartenenti alle specie di: Alzavola (Anas crecca), Beccaccia (Scolopax rusticola), Beccaccino (Gallinago gallinago), Canapiglia (Anas strepera), Codone (Anas acuta), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra), Frullino (Lymnocryptes minimus), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Moriglione (Aythya ferina), Pavoncella (Vanellus vanellus) e Porciglione (Rallus aquaticus).

E' vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionario di cui all'Allegato B (ungulati), salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento della caccia e del controllo del cinghiale.

Identificazione del procedimento autorizzativo

Articolo 6.3 –
 Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito è fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA




Articolo 6.4
 Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. **MISURE DI COMPENSAZIONE**

Conclusione procedura di deroga art. 6.4


Esito negativo - Non esistono IROPI e/o non esistono Misure di Compensazione in grado di bilanciare l'incidenza negativa generata sul sito nell'ottica della coerenza della rete Natura 2000 – **il P/P/P/I/A non può essere autorizzato**

Esito positivo - Esistono effettivi IROPI e le Misure di Compensazione individuate permettono di garantire la coerenza della rete Natura 2000 – **il P/P/P/I/A può essere autorizzato**



COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA

Identificazione del vincolo



Verifica della compatibilità dell'intervento e delle norme di tutela



**AUTORITÀ DI BACINO
INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO**

Regione Marche – Regione Abruzzo – Regione Lazio

Legge n. 183 del 18.05.1989, e s.m.i.
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo


PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME TRONTO

(adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 07/06/2007)

Elaborato “C”: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA

Identificazione del vincolo



Verifica della compatibilità dell'intervento e delle norme di tutela



**AUTORITÀ DI BACINO
INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO**

Regione Marche – Regione Abruzzo – Regione Lazio

**Legge n. 183 del 18.05.1989, e s.m.i.
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo**

**PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO
IDROGEOLOGICO DEL FIUME TRONTO**

(adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 07/06/2007)

Elaborato "C": NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Identificazione del procedimento autorizzativo

VALIDAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ


La compatibilità idrogeologica

- Può prevedere uno studio da redigersi secondo le eventuali indirizzi dei PAI e/o assunzione di responsabilità professionale.
- E' relativa ai soli interventi consentiti e serve per :
 - verificare il rischio atteso;
 - valutare l'interferenza con i fenomeni idraulici ;
 - non serve per interventi incompatibili. In questo caso, uno studio deve essere finalizzato all'avvio di un procedimento di riperimetrazione .

RIPERIMETRAZIONE

LEGENDA

- P1 Aree a pericolosità bassa
- P2 Aree a pericolosità media
- P3 Aree a pericolosità elevata



RIPERIMETRAZIONE

Legenda

PAI Modifica - Assetto Idraulico

- Reticolo idrografico
- AP: Alta Pericolosità Idraulica
- MP: Alta Pericolosità Idraulica
- BP: Alta Pericolosità Idraulica
- Limiti Comunali



Tutela della risorsa idrica: i PTA

Rappresentano, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva europea 2000/60 CE (Direttiva Quadro sulle Acque), gli strumenti regionali per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e della protezione e valorizzazione delle risorse idriche.



Tutela della risorsa idrica: i PTA

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO

- Presenza di attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006.
- Volume annuo da scaricare;
- Tipologia del ricettore;
- Descrizione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione, lo schema di funzionamento dell'impianto di depurazione, le dimensioni delle vasche di raccolta e/o

⁴⁹ Tutta la documentazione tecnica deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato.

48

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

- trattamento acque reflue e dell'impianto di smaltimento, una verifica analitica dell'efficienza depurativa dell'impianto, la presenza/assenza di *by-pass* nei sistemi di depurazione;
- Descrizione dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, lo schema di funzionamento, le dimensioni delle vasche di raccolta e/o trattamento acque reflue, una verifica analitica dell'efficienza depurativa, la presenza/assenza di *by-pass*;
 - conformità rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale (ad esempio: Piano regionale di Tutela delle Acque, Piano di distretto idrografico, ecc.);
 - Cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo



VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI PROGRAMMI E PROGETTI

- La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.
- Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
- *(comma 3 art. 4 D.Lgs. 152/2006)*



VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE dei PROGETTI

- La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita.
- A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).
- *(comma 4 lett. b) art. 4 D.Lgs. 152/2006)*



VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE dei PROGETTI

La VIA è effettuata per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
- b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, **relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette** come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, **ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000**;
- c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
- d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

(art. 7 D.Lgs. 152/2006)



VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE dei PROGETTI

Progetti sottoposti a VIA di competenza statale
(Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 e successive modifiche)

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

2) Installazioni relative a:

- **centrali termiche** ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione **dell'energia idroelettrica** con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- impianti per **l'estrazione dell'amianto**, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;
- **centrali nucleari** e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica);
- **impianti termici** per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
- **impianti eolici** per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.

3) Impianti destinati:

- al **ritrattamento di combustibili nucleari** irradiati;
- alla **produzione** o all'arricchimento di **combustibili nucleari**;
- al **trattamento di combustibile nucleare** irradiato o di **residui altamente radioattivi**;
- allo **smaltimento** definitivo dei **combustibili nucleari** irradiati;
- esclusivamente allo **smaltimento** definitivo di **residui radioattivi**;
- esclusivamente allo **stoccaggio** (previsto per più di dieci anni) di **combustibile nucleare** irradiato o di **residui radioattivi** in un sito diverso da quello di produzione;
- al trattamento e allo stoccaggio di **residui radioattivi** (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20.

4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed **elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata**, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri.

4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.

5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:



PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

(art. 27 bis D.Lgs. 152/2006)





AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

- L'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
- *(comma 4 lett. c) art. 4 D.Lgs. 152/2006)*



***GRAZIE PER
L'ATTENZIONE***